



PERMESSO DI COSTRUIRE
IN SANATORIA

"per opere non previste nelle Concessioni Edilizie n. 178 del 08/08/1991 e n. 29 del 15/03/1993, come indicate nell'ordinanza n.80 del 26/10/2015 del Comune di Ortona" relative all'impianto per conglomerati bituminosi sito in C.da Tamarate censito in catasto al foglio 34, particella n. 254, ricompreso in area destinata ad "insediamenti di carattere industriale" zona DI del P.R.G. vigente, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della L. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Angela Falcone




06 OTT. 2016

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi l'originale del presente provvedimento conclusivo unitamente a copia del progetto e atti istruttori e/o pareri richiamati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Il titolare del permesso di costruire

x belge



Associazione Comuni Chietino-Ortonese



Viale Amendola n. 53 - 66100 Chieti - Tel 0871/341584 e Fax 0871/341578 - 0871/341584
e-mail: suapchietinortonese@legalmail.it - http://www.suapchietinortonese.it - C.F. 930401506095

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Angela Falcone

Prot. n. 1592

Chieti,

05 OTT. 2016

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N° 1098
Pratica n. 1509 1786



Intervento in Comune di ORTONA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda presentata in data 15/06/2016 al protocollo SUAP n. 1786 dal sig. MARTINELLI Mauro nato a Milano il 13/10/1952 in qualità di procuratore speciale della Soc. PAVIMENTAL SPA con sede in Roma via Giuseppe Donati n.174 P.I.:00904791001, con la quale viene richiesto, ai sensi dell'art.36 del DPR 380/2001, il rilascio del "Permesso di Costruire in sanatoria per opere non previste nelle Concessioni Edilizie n. 178 del 08/08/1991 e n. 29 del 15/03/1993, come indicate nell'ordinanza n.80 del 26/10/2015 del Comune di Ortona" relative all'impianto per conglomerati bituminosi sito in C.da Tamarate censito in catasto al foglio 34, particella n. 254, ricompreso in area destinata ad "insediamenti di carattere industriale" zona DI del P.R.G. vigente;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla domanda redatti dal Geom. Giancarlo Costanzo iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Chieti al n. 1050;

VISTA la documentazione presentata dal richiedente e le successive integrazioni acquisite al prot. SUAP il 04/08/2016 al n. 1294;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il D.P.R. 160/10 e successive modificazioni;

VISTI i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti:

- Parere urbanistico-edilizio** favorevole rilasciato dal Dirigente del III Settore del Comune di Ortona con nota prot. n. 19484 del 05/07/2016;
- Dichiarazione del progettista** ai sensi dell'art.20, comma 1, del DPR 380/2001, acquisita al prot. n. 994 del 15/09/2016;
- Parere favorevole del Consorzio ASI** dell'area Chieti Pescara di cui alla nota prot. n. 01626 del 23/05/2016;
- Dichiarazione** in data 05/05/2016, acquisita al prot. SUAP il 15/06/2016 al n. 994, dell'Arch. Massimiliano Caraceni iscritto al n. 648 dell'Albo degli Architetti della Provincia di Chieti, in qualità di tecnico incaricato per le verifiche strutturali e sismiche, in cui si assevera che per le opere oggetto di sanatoria non necessita autorizzazione sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008 e L.R. 28/2011;
- Attestazione del progettista** di non necessità del parere preventivo antincendio dataata 20/03/2012, acquisita al prot. SUAP il 28/03/2012 al n. 498;

□ VISTO il D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore dal 30.6.2003;

ACCERTATO che la richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto Permesso di Costruire (copia atto di compravendita in data 3/05/1991 rep. n. 34526 a rogito del notaio De Cingue di Chieti);

DATO ATTO che ai fini del presente Permesso di Costruire la ditta ha assolto agli obblighi del pagamento dell'oblazione ai sensi dell'art.36 del DPR 380/01 pari ad € 516,00 mediante versamento con bollettino di c.c.p. VCVL 0171 del del 19/07/2016);

VISTO l'atto costitutivo dell'Associazione tra Comuni per l'attuazione del Patto Territoriale Chieti-Oriente del 12 ottobre 2000;

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
3. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. 1089 del 1/06/1939 e della L. 1497 del 29/06/1971 e s.m.i. ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dalla L. 457 del 3/08/1978, dovranno preventivamente essere autorizzate dallo S.U.A.P. previa acquisizione dei pareri degli Enti terzi.
4. Dovranno essere osservate le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla L. 1086 del 5/11/1971, al D.M. 14/02/1992 (G.U. n. 65 S.O. del 18/03/1992) ed alla Circolare del Ministero L.L.P. n. 374/06/STC (G.U. n. 19) S.O. del 16/08/1993 ed in particolare:
 - il Concessionario dovrà presentare denuncia presso l'ex Ufficio Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
 - il Concessionario dovrà presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex Genio Civile, per ottenere l'agibilità.
5. La Ditta incaricata del presente Permesso, a pichettatura avvenuta e prima di dare inizio allo scavo, dovrà dare comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico del Comune e per conoscenza allo Sportello Unico dell'Associazione Chieti-Oriente ed ottenere il permesso nulla osta per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
6. Qualora non siano stati indicati nella domanda di Permesso di Costruire il nominativo della e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del Direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarti per iscritto all'Ufficio tecnico comunale e per conoscenza allo Sportello Unico dell'Associazione Chieti-Oriente, prima dell'inizio dei lavori.
7. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del Direttore dei lavori, il titolare della Concessione dovrà darne immediata comunicazione segnalando i nuovi nominativi.
8. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista è tassativamente obbligatoria la continuità della Direzione Lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
9. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato conformemente all'art. 4 della L. 1086/71.
10. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del Permesso di Costruire, l'oggetto dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il Permesso di Costruire e le autorizzazioni di variante se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
11. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità dannosa agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà darne immediatamente avviso all'ufficio competente.
12. Non è autorizzato ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita Autorizzazione all'Ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora l'Ente lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite in pristino a lavoro ultimato o anche prima, qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
13. Il luogo dei lavori deve essere chiuso lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con astio o muretto. Gli astii o muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lamina a vetri rossi che dovrà essere accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
14. Ai sensi della L. 10 del 9/01/1991 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 412 del 26/08/1993) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio lavori, relative alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della L. 10/91 (quanti l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico) per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli Uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. Artig. del

13/12/1993 (G.U. n. 297 del 20/12/1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare del 13/12/1993 n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20/12/1993).

15. Per gli abiti alle pubbliche fognature e degli acquedotti ed altri servizi, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo avvenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni a garanzia del ripristino dello stato del suolo pubblico.

16. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, ai disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile o comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

17. La domanda di agibilità di quanto edificato deve essere proposta allo Sportello Unico dell'Associazione Chieti-Oriente, completa della documentazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001, con la prova dell'avvenuto accatastamento ed il relativo certificato di agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti ai sensi dell'art. 11 della L. 46 del 15/03/1990. La prova dell'avvenuto accatastamento ai sensi dell'art. 3 e 6 del D.L. 299 del 13/09/1991 convertito in legge dall'art. 1 della L. 363 del 18/11/1991 dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rilasciato dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Sportello Unico non provvederà al rilascio del certificato di agibilità richiesto dall'interessato, ovvero come disposto dall'art. 9 del D.P.R. 447/98 testo vigente.

18. Il titolare del Permesso di Costruire, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così come nelle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

19. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario previa autorizzazione dell'Ente proprietario.

20. E' fatto obbligo infine di rispettare le prescrizioni di cui:

- al D.M. 246 del del 16/05/1987 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;
 - al D.M. 20/11/1987 recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - alla L. 13 del 9/01/1989 come modificata dalla L. 62 del 27/02/1989 e il D.M. 236 del 14/06/1989 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché della Legge quadro n. 104 del 5/02/1992;
 - alla L. 46 del 5/03/1990 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare in conformità agli artt. 1.2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili, e al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447 del 6/12/1991;
 - alla L. 55 del 19/03/1990 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e s.m.i.; in particolare l'art. 7 comma 1 prevede che la P.A. prima di rilasciare le Concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche: i Permessi di Costruire) deve acquisire apposita certificazione antimafia e/o la prefettura competente, quando sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa L. 55/90, il richiedente presenti la domanda di permesso ad edificare per attività imprenditoriali comunque denominate;
 - al D.P.C. M. del 1/03/1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del Permesso di Costruire relativo ai nuovi impianti industriali di licenza o autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
 - D.Lgs. 626 del 19/09/1994 e s.m.i., "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e Dlgs 81/2008 - Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 10 dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008, modificato ed integrato dal D.Lgs 106/2009, in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente) LGS 81/2008;
- padri, nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati rilasciati per la presente pratica da Enti e Amministrazioni terze interessati.

RILASCIATA

Al sig. MARTINELLI Mauro nato a Milano il 13/10/1952 in qualità di procuratore speciale della Soc. PAVIMENNTAL SPA con sede in Roma via Giuseppe Donati n.174 P.L.:00904791001